



REGOLAMENTO
PER LE CORSE
DELLA
SOCIETA' DELLE REGATE
DI
NAPOLI

NAPOLI
Tip. Ferrante-Strada S. Mattia 64.
1875

GUIDONE



BANDIERA

REGOLAMENTO
PER LE CORSE
DELLA
SOCIETA' DELLE REGATE
DI
NAPOLI

ARTICOLO 1.

Il Presidente della Società, ed in mancanza chi lo rappresenta, sarà giudice di quanto avviene nella corsa, designerà il vincitore, e destinerà i premi. Nel caso di dubbio, o di reclami, può il presidente, o chi per esso, se lo crede opportuno, aggiornare la destinazione del premio, e riferirne alla Commissione, la cui decisione sarà inappellabile.

ARTICOLO 2.

I proprietari di battelli che vorranno prender parte alle regate, dovranno iscriversi alla sede della Società, sito dentro la Villa Nazionale, all'epoca stabilita dal programma.

Essi dovranno dichiarare il loro nome e cognome, il nome e la lunghezza del proprio battello, ed i colori della bandiera, che dovrà distinguerlo nella corsa, e munirsi di un certificato che loro sarà rilasciato dal Segretario della Società.

ARTICOLO 3.

Non potranno prender parte alle regate i battelli de'soci morosi.

ARTICOLO 4.

Ogni battello dovrà portare dal principio alla fine della corsa la bandiera de'colori dichiarati nell'atto dell'iscrizione; e durante la corsa non avranno dritto di stare a bordo che il proprietario ed il solo equipaggio compreso il timoniere.

ARTICOLO 5.

La ciurma del battello vincitore non potrà pretendere dal proprietario del battello al di là della somma di lire dieci per ogni individuo.

ARTICOLO 6.

E' proibito cacciare in mare durante la corsa pesi di qualunque genere o parte della zavorra.

ARTICOLO 7.

E' permesso nella corsa qualunque forzata di vele; ed è concesso un minuto di vantaggio all'arrivo a' battelli più piccoli per ogni piede di lunghezza di meno per le sole corse a vela.

ARTICOLO 8.

Una corsa non potrà aver luogo trovandosi alla partenza un numero minore di tre battelli.

ARTICOLO 9.

I proprietari di battelli che prenderanno parte alle Regate, dovranno il giorno delle corse recarsi personalmente alla sede della Società per decidere a sorte il posto che dovranno occupare al sito della partenza in ciascuna corsa.

ARTICOLO 10.

Ogni battello che prenderà parte alle corse dovrà trovarsi al sito assegnatogli dal sorteggio un quarto d'ora prima dell'ora stabilita per ciascuna corsa, ed in mancanza non avrà più diritto a correre.

ARTICOLO 11.

Il Presidente o chi per esso, ordinerà in ciascuna corsa i segnali che saranno tre: Il primo un colpo di cannone che indicherà di prender posto al sito di partenza: Il secondo il guidone della società che verrà innalzato cinque minuti prima della partenza all'albero del palco della Società, o sul battello ove trovasi il Presidente. Ed il terzo segnale sarà un secondo colpo di cannone che indicherà la partenza. Sino a quest'ultimo segnale tutte le vele dovranno tenersi imbrogliate ad eccezione della mezzanetta ed il fiocco per quelli che lo volessero.

ARTICOLO 12.

Non è permesso ai battelli a vela di fare uso di remi dopo il segnale di partenza.

ARTICOLO 13.

Per segnale nei punti dove i battelli dovranno manovrare o girare, verranno piazzate delle boe.

ARTICOLO 14.

Se il Presidente o chi per esso, crederà necessario abbreviare una corsa il vaporetto si porterà presso il battello che trovasi più innanzi di tutti e tirerà un colpo di cannone fischiando ripetute volte colla macchina allo stesso tempo alzerà il guidone della società. In tal caso il vaporetto servirà di boa, ed intorno ad esso gireranno i battelli.

ARTICOLO 15.

Nelle corse a vela sarà piazzato sulla boa d'arrivo un'asta orizzontale, ed il battello che per primo giungerà a far colla medesima una croce col suo albero maestro, sarà considerato vincitore.

ARTICOLO 16.

Il battello colle mure a sinistra dovrà sempre lasciare il cammino libero a quello colle mure a dritta, e fra due battelli che hanno le stesse mure quello che va più largo dovrà manovrare in modo da restar libero la volta a quello che stringe il vento.

ARTICOLO 17.

Trovandosi due battelli vicino ad una costa imbarcatojo, boa di segnale o altro ostacolo, e quello di sottovento fosse in pericolo di toccarvi, ovvero girando potesse abbordare il battello di sopravento quest'ultimo in tal caso deve immediatamente girare di bordo lasciando libera la manovra all'altro.

ARTICOLO 18.

Un battello che manovri in modo da costringere un altro battello ad uscire dalla rotta che percorre, non avrà diritto a nessun premio.

ARTICOLO 19.

Un battello che durante la corsa tocca una boa o altro segnale o altro ostacolo non ha diritto ad alcun premio.

ARTICOLO 20.

Quando due battelli sono per avvicinarsi ad una boa di segnale o altro ostacolo, quello più vicino avrà diritto a passare pel primo, e l'altro deve dargli posto perché manovri liberamente. Violandosi questa regola, ed il battello più vicino fosse perciò costretto a toccarlo si riterrà l'urto come non avvenuto.

ARTICOLO 21.

Il proprietario di un battello che in corsa abborda con altro, non solo non ha diritto al premio, ma è tenuto a pagare i danni dell'abbordo.

ARTICOLO 22.

Se un battello volesse ritirarsi prima di terminare la corsa, dovrà abbassare la bandiera di distinzione, uscendo di linea, e manovrando in modo da non tagliare la rotta agli altri, e volendo reclamare contro altri battelli dovrà abbassare anche la bandiera nazionale, ed il reclamo sarà deciso dopo esaurita la corsa.

ARTICOLO 23.

Un battello iscritto per correre, e che per motivi particolari o per contravvenzione al regolamento non potesse più prender parte alla corsa non ha diritto alla restituzione dell'entrata.

ARTICOLO 24.

La divisa della Società sarà una giacca a due petti di panno bleu con gilet e pantalone simili. La giacca avrà doppio ordine di 4 bottoni in metallo dorato colla cifra della Società, e due più piccoli all'estremità di ogni manica. Il gilet avrà una sola riga di bottoni come quelli delle maniche della giacca.

ARTICOLO 25.

I proprietari di barche o Yachts sono pregati di avere a bordo il gioco di bandiere ed il corrispondente Codice Commerciale di segnali, pubblicato per cura del Ministero della Marina, e vendibile in Roma presso Cotta e C. Tipografi del Senato del Regno.
